

Publicato il 22/02/2019

N. 00077/2019 REG.PROV.CAU.
N. 00082/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 82 del 2019, proposto da

Andrea Corvino, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Colagrande,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
domiciliata in Torino, via dell'Arsenale, 21;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento di cui alla nota prot. n. M_D GMIL REG2019 0064622 del 22/01/2019, notificato il giorno successivo, con il quale il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto, ha respinto l'istanza volta ad ottenere la cessazione dal servizio permanente a decorrere dal 02.01.2019;
- del preavviso di rigetto di cui alla nota del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto – IV Divisione recante prot. n.

M_D GMIL REG2018 0731510 21 - 12 - 2018;

- di ogni altro presupposto, conseguente e/o comunque connesso, con particolare riguardo al parere espresso dallo Stato Maggiore dell'Esercito – Dipartimento Impiego del Personale richiamato nel medesimo provvedimento definitivo di rigetto mediante fogli in riferimento c. e d. ed ivi specificatamente individuato nelle rispettive note recanti prot. n. M_D E 24094 REG2018 0112929 del 13 dicembre 2018 e prot. n. M_D E 24094 REG2019 0004728 del 17 gennaio 2019;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2019 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- con il ricorso in epigrafe, il Mag. Andrea Corvino, Ufficiale medico in servizio presso il Poliambulatorio Riberi del C.M.E. Piemonte, ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero della Difesa gli ha negato la cessazione anticipata dal servizio poiché vincolato a ferma obbligatoria sino al 2025;

- in particolare, il ricorrente allega di voler cessare anticipatamente dal servizio per poter essere assunto presso l'ASL di Cuneo, a seguito del superamento di un concorso pubblico;

Ritenuto che:

- al sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso proposto appare infondato, alla luce delle seguenti considerazioni:

1. la *ratio* dell'art. 964 c.o.m. (che prevede che “*gli ufficiali dei Corpi sanitari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e gli ufficiali del comparto sanitario e psicologico, specialità sanità (medicina/farmacia) e specialità veterinaria dell'Arma dei Carabinieri in servizio permanente che sono ammessi, previa domanda, su designazione e per le esigenze dell'amministrazione, ai corsi di specializzazione delle facoltà mediche universitarie, all'atto dell'iscrizione alla scuola di specializzazione, sono vincolati a rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento della specializzazione*”) è quella di salvaguardare l'interesse pubblico a che i costi di formazione del personale militare particolarmente specializzato siano ammortizzati in un arco di tempo ragionevole e che gli scompensi organizzativi ricollegabili alla cessazione dal servizio siano differiti allo scadere della ferma;

2. diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 933 c.o.m. (che prevede, per la cessazione dal servizio in caso di persistenti obblighi di permanenza, che “*L'amministrazione militare, solo in casi eccezionali che deve adeguatamente motivare a tutela dell'interesse pubblico, può concedere il proscioglimento dagli obblighi di servizio ai quali è vincolato il militare, in relazione alla durata minima del servizio stesso*”) non impone che tra i “casi eccezionali” rientri automaticamente il passaggio ad altra pubblica amministrazione;

3. infatti, se pure si volesse sostenere che i costi di formazione già sostenuti dall'Amministrazione militare ridonderebbero comunque (come una “partita di giro”) a beneficio dell'amministrazione civile di destinazione, dovrebbe comunque essere evidenziato che presso la stessa il dipendente non avrebbe alcun obbligo di permanenza minima, con possibilità di dimissioni anche immediate (e svolgimento della libera professione) e quindi senza alcun ammortamento dei notevoli costi sostenuti dall'Amministrazione militare per la formazione del proprio personale (costi che, nel caso di specie, ammontano ad € 606.490,86). La lettura proposta, quindi, anziché costituire una ragionevole interpretazione costituzionalmente orientata della norma,

porrebbe invece le basi per un'elusione sistematica degli obblighi di ferma di cui all'art. 964 c.o.m.;

4. invero, non è condivisibile la tesi per cui l'articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229 (recante l'estensione al personale militare dell'esenzione dai limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili dello Stato) avrebbe introdotto implicitamente un criterio di potenziale mobilità del personale militare all'interno dell'organizzazione statutale anche a fronte di obblighi di ferma quale quello in esame. La norma predetta, lungi dal voler incentivare lo svolgimento di concorsi pubblici per l'accesso alle carriere civili in costanza della ferma obbligatoria, tende invece a favorire il reinserimento del personale militare negli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni proprio all'atto della cessazione degli obblighi di ferma, eliminando infatti i limiti di età che, in precedenza, impedivano ai militari l'accesso, una volta terminata la ferma obbligatoria;

5. infine, nel caso di specie, il provvedimento impugnato reca una motivazione puntuale delle plurime ragioni che impediscono la deroga all'obbligo di permanenza in servizio, tra le quali la particolare professionalità dell'Ufficiale, la situazione deficitaria dell'organico dell'ente e gli elevati costi sostenuti dall'Amministrazione della Difesa per il percorso formativo dell'Ufficiale in questione, quantificati in euro 606.490,86, ragioni che corrispondono a quelle del preavviso di rigetto, sicché il provvedimento non appare censurabile nemmeno per la lamentata violazione dell'art. 10 bis L. n. 241/1990;

- in assenza del requisito del *fumus boni juris*, la domanda cautelare deve essere rigettata;

- le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) respinge la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

Condanna parte ricorrente alla refusione, in favore del Ministero della Difesa, delle spese processuali della presente fase cautelare, che si liquidano in € 1.000,00, oltre I.V.A. e c.p.a.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Flavia Riso, Primo Referendario

Laura Patelli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Laura Patelli

IL PRESIDENTE

Domenico Giordano

IL SEGRETARIO